

Per esempio, quando abbiamo le sedute del Consiglio del lavoro, io, Chiesi ed altri, che siamo povera gente, la quale alterna il lavoro legislativo con quello per la colazione e per il desinare, non ci troviamo menomamente in condizioni di inferiorità nei rapporti con quei nostri egregi colleghi, i quali, come Sonnino e Turati, sono fortunatamente in condizioni economiche, da non aver bisogno delle dieci, o delle quindici lire di indennità.

Mi pare che sia giunto il momento di spezzare una lancia contro questi pregiudizi. Noi, che siamo proletari, non ci sentiamo affatto diminuiti di fronte a colleghi, che hanno la fortuna di vivere di rendita; inquantochè non è colpa nostra se, appartenendo alla classe proletaria, a furia di stenti riusciamo a dedicare la nostra attività al lavoro professionale, al lavoro della propaganda e a quello del Parlamento. Io, ripeto, non vedo alcuna consistenza nella obbiezione sovraccitata; questi commissari operai, cui sarà corrisposta una indennità per le ore di lavoro perduto, si sentiranno pari ai colleghi, che questa indennità non avranno, così come avviene nel Consiglio superiore del lavoro, del quale fanno parte ricchi e poveri.

Non si tratta di creare una condizione di privilegio, ma di attenuare una disuguaglianza ed una sperequazione, che è conseguenza del modo come è composta la odierna società borghese.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Voglio sfatare la leggenda, che qualcuno ha creato, che io sia un uomo ostinato (*Ilcrità*); epperò sono disposto ad accettare quest'emendamento, con l'intesa che nel regolamento si stabiliranno le norme per determinare che la retribuzione non è una medaglia di presenza, ma solamente il rimborso della perdita effettivamente subita dall'operaio, nei giorni in cui deve intervenire in questa Commissione. Entro questi limiti, poichè la spesa sarà limitatissima, accetto la proposta dell'onorevole Cabrini.

FULCI NICOLO'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

FULCI NICOLO'. Desidero di sapere, in seguito a questa dichiarazione del presidente del Consiglio, chi sarà considerato operaio, quando si stabiliranno le norme del regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sarà solamente quel tale operaio, che, ai termini dell'articolo che abbiamo votato, deve essere scelto fra gli operai. Quindi tutto si limita ad uno dei membri della Com-

missione, che è scelto in questa categoria, per disposizione espressa di legge.

MARIOTTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MARIOTTI, *relatore*. Allora questo secondo comma potrebbe essere redatto così: « Le loro funzioni sono gratuite. Spetta però ai commissari operai una indennità corrispondente alla mercede effettivamente perduta da essi, per prender parte alle adunanze, secondo le norme da stabilirsi col regolamento ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Così è eliminato il dubbio, che ha sollevato l'onorevole Fulci; poichè s'intende che membro operaio è quello che è scelto, per disposizione di legge, fra gli operai.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo, accettando l'emendamento dell'onorevole Cabrini, propongono che l'articolo 10 venga formulato come segue:

« I membri della Commissione provinciale durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili.

« Le loro funzioni sono gratuite. Spetta però ai commissari operai una indennità corrispondente alla mercede effettivamente perduta da essi, per prender parte alle adunanze, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

« Spetta pure una indennità corrispondente alle spese di viaggio, a quelli fra i membri che abbiano la loro residenza fuori dei capoluoghi di provincia.

« Alle spese per quest'indennità ed a quelle di ufficio provvede lo Stato ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 11.

Il Consiglio provinciale procede alla elezione dei suoi delegati nella sua sessione ordinaria, con le forme prescritte dal primo capoverso dell'articolo 42 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164.

A quest'articolo l'onorevole Triepi propone di sostituire la seguente formula:

« Il Consiglio provinciale procede alla elezione dei suoi delegati nella sua sessione ordinaria.

« Ogni consigliere non potrà votare che due candidati ».

(L'onorevole Triepi non è presente).

L'onorevole Triepi non essendo presente, s'intende che egli ritiri questo suo emendamento.

Del resto, credo che la Commissione non l'accetti.

MARIOTTI, *relatore*. Non l'accetta, perchè alla rappresentanza delle minoranze già è provveduto per legge.